

Allegato 2 a)

LOTTO A

"Polizza / Capitolato"

INCENDIO E FURTO

Contraente:

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma n.47

86100 Campobasso

Partita iva 00139600704

DEFINIZIONI

Nel testo che segue devono intendersi per:

Assicurato	La persona fisica o giuridica nel cui interesse è prestata garanzia.
Broker	Il broker affidatario del servizio da parte dell'Amministrazione Provinciale: Assidea & Delta Srl.
Contraente	L'Amministrazione Provinciale di Campobasso che stipula il presente contratto assicurativo, nell'interesse proprio e/o di altri;
Condizioni di Assicurazione	Le norme che disciplinano il rapporto contrattuale.
Franchigia	L'importo eventualmente pattuito a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Scoperto	la percentuale del danno eventualmente pattuita a carico del contraente per ciascun sinistro.
Garanzia	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
Indennizzo	La somma che la Società eroga all'assicurato in caso di sinistro.
Premio	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società per la prestazione di garanzia.
Risarcimento	La somma che la Società eroga all'avente diritto in caso di sinistro.
Rischio	La possibilità che si verifichi l'evento dannoso.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa o il gruppo di imprese che prestano l'assicurazione.
Armadio di Sicurezza	L'armadio di sicurezza deve avere le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">A) pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari dell'acciaio al manganeseB) Movimento di chiusura:<ul style="list-style-type: none">- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, uno sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.C) Peso minimo: 200 Kg.

Cassaforte a muro

La cassaforte a muro:

- A) Pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm.
- B) Battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm.
- C) Movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo su lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione.
- D) Dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro senza demolizione dello stesso.

Cassaforte di grado A

La cassaforte di grado A deve avere le seguenti caratteristiche:

- A) Pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, etc.)
- B) Movimento di chiusura:
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti
 - Rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
- C) Peso minimo: 200 Kg.

**CONDIZIONI DI GARANZIA
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI DA INCENDIO ED ALTRI EVENTI
SEZIONE 1
(valide esclusivamente per la sezione 1 del presente contratto)**

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura i seguenti beni e le seguenti fattispecie, per le seguenti somme:

Partita	Descrizione	Somma Assicurata
I. Beni immobili	Intendendosi per tali fabbricati, edificati o loro parti di proprietà e/o amministrati e/o detenuti e/o condotti, compresi quelli che la Contraente, di seguito denominata Ente, abbia e/o conceda in possesso a qualsiasi titolo, uso, comodato o locazione, nulla escluso né eccettuato, compresi fissi, infissi, recinzioni, opere di fondazione od interrate, impianti ed installazioni di illuminazione, di ascensori, di montacarichi, di rilevazione e segnalazione e quant'altro destinato a servizio o ornamento dei beni immobili di proprietà e/o amministrati e/o detenuti e/o condotti dall'Ente.	€ 270.000.000,00=
II. Beni mobili	Intendendosi per tali tutto quanto di proprietà e/o amministrato dall'Ente nonché le cose di terzi che essa abbia e/o conceda in possesso a qualsiasi titolo, uso, comodato o locazione, che non possa definirsi immobile per sua natura o destinazione, comprese le apparecchiature elettroniche, posti all'interno delle aree in cui sono ubicati i beni immobili di cui al precedente punto 1, ovvero all'aperto per loro destinazione d'uso, lastre di cristallo e vetro, insegne anche in materiale plastico e luminose, e relative intelaiature, purché pertinenti ai fabbricati, nonché di valori, eventuali quadri, dipinti, arazzi, materiale bibliografico in genere e/o oggetti d'arte o di particolare valore scientifico;	€ 500.000,00=
III. Ricorso di terzi	La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quali civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali- dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro e sino alla concorrenza del 10% del massimale. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile	€ 5.000.000,00=

anche se causato con colpa grave dell'assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 c.c.

contro i danni materiali e diretti causati da:

1. **Incendio**, combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
2. **Esplosione**, sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
3. **Implosione**, repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi;
4. **Scoppio**, anche esterno, repentino dirompere di contenitori o corpi per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati scoppio;
5. **Azione del fulmine**, anche senza sviluppo di fiamma;
6. **Onda sonora**, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
7. **Urto di veicoli stradali**, in transito sulla pubblica via, non appartenenti e non in uso all'Ente Assicurato;
8. **Caduta aeromobili** o corpi orbitanti meteoriti, loro parti o cose da essi trasportate.

e contro i danni, causati da:

9. **Fumo** fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini o quand'anche sviluppatosi in seguito ad incendio di beni diversi da quelli assicurati;
10. **Fenomeno elettrico**, intendendosi per tale correnti o scariche elettriche da qualsiasi motivo provocate, che provochino conseguenze sui beni assicurati anche se di proprietà di terzi, con l'esclusione dei danni prodotti da usura e carenza di manutenzione, nonché dei danni di cui deve rispondere per legge o contratto il costruttore e/o il fornitore del bene danneggiato ed, infine conseguenti ai difetti noti al momento della stipula del contratto.

11. **Rottura accidentale di lastre** di cristallo, mezzo cristallo o vetro stampato anche se decorato. Sono in garanzia i danni materiali e diretti derivati all'Assicurato per la sostituzione conseguente alla rottura per causa accidentale o per fatto di terzi delle sumezionate lastre con altre nuove eguali o equivalenti per caratteristiche, comprese le spese di trasporto ed installazione.
Limitatamente a questa garanzia sono, però, esclusi i danni:
a) conseguenti agli eventi atmosferici;
b) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di manodopera esterna.
12. **Demolizione o sgombero di macerie**, intendendosi per tali le spese di demolizione, smaltimento, ricollocazione, sgombero e maggiori spese necessarie per l'osservanza di leggi e regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolino sia la costruzione o la riparazione di fabbricati e strutture, sia l'uso dei suoli;
13. **Caduta di ascensori e montacarichi**, relativamente ai danni subiti dalla cabina, dalle parti meccaniche dell'impianto e dalle altre parti dell'immobile;
14. **Parificazione danni**. Sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dal Contraente o da terzi allo scopo di impedire e arrestare l'incendio o i danni cagionati da altri eventi garantiti dalla presente polizza.

Art. 2 Limiti e sottolimiti di indennizzo

Il presente Schema di polizza prevede l'applicazione di limiti e/o sottolimiti di risarcimento come dalla tabella riportata:

Evento e/o garanzia	Limite di indennizzo (euro)
Per sinistro, salvo limiti inferiori di seguito riportati	50.000.000,00
Fenomeno elettrico per sinistro e per anno	100.000,00=
Rottura lastre per lastra	5.000,00=
Rottura lastre per anno	20.000,00=
Demolizione e sgombero	500.000,00=
Eventi atmosferici per sinistro	70% somma assicurata
Carico di neve per sinistro e per anno	200.000,00=
Terremoto per fabbricato e contenuto	50% del valore con il limite di 10.000.000,00
Inondazioni, esondazioni alluvioni, allagamenti per sinistro e per anno	5.000.000,00=
Frane	1.500.000,00=
Eventi socio politici per ubicazione	50% somma assicurata
Atti di terrorismo per anno	10.000.000,00=
Fuoriuscita acqua condotta per anno	100.000,00=
Gelo	200.000,00=
Anticipo indennizzi	2.000.000,00=
Onorario periti indennizzo liquidabile	2% max 100.000,00
Ricostruzioni archivi	100.000,00=
Spese extra, per anno e per sinistro	250.000,00=

Art. 3 Franchigie e/o scoperti

Il presente Schema di polizza prevede l'applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di liquidazione dei danni risarcibili da parte della Società, come dalla tabella riportata:

Evento	Scoperto (percentuale)	Franchigia e/o minimo scoperto (Euro)
Fenomeno elettrico	-	500,00=
Eventi atmosferici	-	2.500,00=
Sovraccarico di neve	10%-	2.500,00=
Terremoto per singolo fabbricato e relativo contenuto	-	50.000,00=
Inondazioni, esondazioni alluvioni, allagamenti per singolo fabbricato e relativo contenuto	-	25.000,00=
Frane	-	10.000,00=
Eventi socio politici	-	2.500,00=
Atti di terrorismo	10%	5.000,00=
Fuoriuscita acqua condotta	-	250,00=
Gelo	-	2.500,00=
Spese extra	10%	2.500,00=
Urto veicoli		500,00=

Art. 4 Estensioni

Si intendono compresi nella garanzia i danni materiali e diretti all'Ente assicurato riconducibili a:

- a) **Eventi atmosferici**, intendendosi per tali uragano, bufera, tempesta, nubifragio, trombe d'aria/acqua, grandine, caduta di alberi, vento ed urto di cose da esso trascinate o fatte crollare. Limitatamente alla presente garanzia, in aggiunta a quanto stabilito dall'art.5, la Società non risponde dei seguenti danni, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra:
1. verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a qualsiasi altra apertura anche protetta da solo vetro, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
 2. mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 3. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 4. subiti da:
 - ❖ recinti, cancelli, grues, cavi aerei, insegne od antenne o simili installazioni esterne;
 - ❖ enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - ❖ capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essa contenuto;
 - ❖ serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - ❖ lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto della grandine.

A deroga di quanto sopra riportato l'assicurazione sarà operante per beni mobili che per natura o destinazione si trovino, nell'ambito dell'Ente, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto, previa applicazione, in caso di sinistro indennizzabile, di uno scoperto del 10% min. € 2.500,00 e un limite di indennizzo per sinistro di € 100.000,00.

- b) **Sovraccarico di neve** sui tetti, compresi i danni che si verificassero all'interno dei fabbricati e al loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, di pareti, lucernari e serramenti in genere, direttamente provocati dal peso della neve e con l'esclusione dei danni a fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982) e al loro contenuto, dei danni a capannoni pressostatici e al loro contenuto, dei danni a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che tale rifacimento risulti ininfluente ai fini della presente estensione) e al loro contenuto, dei danni a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alle impermeabilizzazioni, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, nonché dei danni

causati da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia.

- c) **Terremoto**, intendendosi per tale un sismico brusco della crosta terrestre dovuto a cause endogene, fermo restando che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento sono attribuite al medesimo terremoto e che i relativi danni sono così considerati un unico sinistro; Limitatamente alla presente garanzia, in aggiunta a quanto stabilito dall'art.5, la Società non risponde dei danni da:

1. eruzione vulcanica e maremoto;
2. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
3. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
4. causati da inondazione;
5. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
6. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla relativa garanzia.

- d) **Inondazioni, esondazioni, alluvioni e allagamenti**, anche se conseguenti a terremoto; Limitatamente alla presente, in aggiunta a quanto stabilito dall'art.5, la Società non risponde dei danni:

- derivanti da umidità o stillicidio;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sugli enti assicurati;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. Sul pavimento;
- a enti mobili all'aperto;
- causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione.

A deroga di quanto sopra riportato, l'assicurazione sarà operante per beni mobili che per natura o destinazione si trovino, nell'ambito dell'Ente, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto, previa applicazione, in caso di sinistro indennizzabile, di uno scoperto del 20% min. € 3.000,00 e un limite di indennizzo per sinistro di € 100.000,00.

- e) **Frane**, ossia smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, slavine, valanghe, cadute di massi;
- f) **Eventi sociopolitici**, ossia i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero o sommossa. Sono, inoltre, coperti gli altri danni materiali e diretti causati agli Enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

La società non risponde dei danni, comunque, conseguenti alla seguente estensione di garanzia:

- a). di inondazione o frana;
- c). di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d). subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e). causati da interruzioni di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f). verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- g). dovuti ad imbrattamento dei muri da chiunque e comunque effettuati;

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protragga per oltre 10 giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

- g) **Atti di terrorismo e sabotaggio organizzato** intendendo, per atti di terrorismo (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) gli atti compiuti da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Per atti di sabotaggio si intenderà un atto di chi, per scopi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili i beni assicurati allo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'atto

Limitatamente alla presente garanzia sono esclusi i danni da:

1. Inondazione o frana;
2. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;

Limitatamente alla presente garanzia, a parziale deroga dell'art. 27 e dell'art. 31, le parti possono recedere anche solo dalla stessa con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato e riferito alla presente garanzia.

- h) **Fuoriuscita di acqua condotta**, compresa anche l'acqua piovana, causata da guasto o rottura di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o, comunque, da strutture di veicolazione, compresi i danni provocati da rigurgiti di fogna, compresi i costi di ricerca e ripristino del guasto inerente la fuoriuscita di acqua condotta;
- i) **Gelo**. La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati purché l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 72 ore antecedenti il sinistro.

Art. 5 Esclusioni

La garanzia non comprende i danni:

- a) prodotti da usura, carenza di manutenzione, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore e il fornitore;
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- e) conseguenti a fenomeni prodotti dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) conseguenti a dolo del contraente o dell'assicurato;
- e) conseguenti a smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è stata prestata l'assicurazione;
- f) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancata locazione, mancato godimento di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- g) causati da maremoti, eruzioni vulcaniche.

Art. 6 Condizioni integrative

- a) **Anticipo indennizzi.** La Società liquiderà, prima dell'indennizzo definitivo, un acconto pari al 50% dell'importo presumibile per tale indennizzo in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia quantificabile in un importo pari ad almeno € 100.000,00=; l'obbligo della Società verrà in essere entro 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
- b) **Onorari periti.** In caso di sinistro indennizzabile la Società rimborserà le spese e gli onorari del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dal successivo art. 11). In caso di lodo arbitrale la Società rimborserà la quota parte di spese e onorari competenti al terzo perito, sempreché l'esito del lodo sia anche solo parzialmente favorevole all'Ente.
- c) **Ricostruzione archivi.** Nell'evenienza che, a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, fosse danneggiato il materiale di archivio allocato negli uffici dell'Ente, la Società rimborserà, per il rifacimento della documentazione, una somma addizionale pari al 15% del danno complessivo accertato per i beni mobili.
- d) **Colpa grave.** L'assicurazione si intende operante quand'anche il danno sia stato prodotto per colpa grave dell'Ente, di suoi preposti o Amministratori.
- e) **Danni consequenziali,** intendendosi per tali i danni subiti dai beni assicurati in conseguenza di eventi che colpiscano beni di proprietà dell'Ente e/o di terzi e che siano previsti dalle presenti condizioni di polizza. Nel caso in cui i danni consequenziali siano causati da eventi che abbiano colpito beni di terzi si intende inoperante il successivo art. 18 (Rinuncia al diritto di rivalsa).
- f) **Perdita pigioni.** La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento di fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.
- g) **Spese extra (extra expenses)** La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, rimborsa, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo (intendendosi per tale il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di tre mesi dal verificarsi del sinistro) e riguardino, a titolo di esempio:
- L'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
 - Il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
 - Le lavorazioni presso terzi; la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
 - Gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Società non rimborsa le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- Scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- Difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Non sono rimborsabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo o, comunque, le maggiori spese nel caso in cui l'attività dell'Ente assicurato venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.

E' condizione essenziale che l'Assicurato riprenda la propria attività, dopo il verificarsi del danno, al più presto e comunque entro 12 mesi dall'evento che ha determinato l'interruzione totale o parziale dell'attività.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

Art. 7 Determinazione dell'ammontare del danno

Premesso che:

a) per "**valore a nuovo**" si intende:

a.1) per i beni immobili, la spesa necessaria, al lordo degli oneri fiscali e urbanizzazione, per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'intero immobile assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, delle opere e dei muri di fondazione completamente interrati;

a.2) per i beni mobili, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per funzionalità e rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e relativi oneri fiscali;

e che:

b) per "**valore commerciale**" si intende l'apprezzamento del bene effettuato al momento del sinistro, tenendo conto del suo grado di vetustà, del suo stato di conservazione e/o di usura e/o di ogni altra circostanza influente, detratto il valore di eventuali residui del bene stesso;

la garanzia è prestata nella forma "Valore a nuovo", con esclusione dei beni immobili in disuso per i quali l'eventuale indennizzo sarà erogato tenendo conto del "Valore commerciale", e pertanto, in caso di sinistro:

- sarà liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parziale) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore commerciale del bene;
- sarà liquidata, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di ripristino, di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali o equivalenti, sulla stessa area o su area analoga, o di sostituzione, la differenza occorrente al conseguimento dell'indennizzo finale; i citati lavori saranno ultimati entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Ad integrazione di quanto esposto si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare particolari norme tecniche per la ricostruzione in zone sismiche vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dall'osservanza di tali norme

A dimostrazione del danno, relativamente alle fattispecie assicurate con la presente polizza, la Società accetterà come riferimento probatorio la documentazione contabile, amministrativa e/o altri atti o scritture che l'Ente sarà in grado di esibire.

Art. 8 Variazioni del rischio

In relazione a quanto previsto agli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile, e previo esonero per l'Ente dall'obbligo di dichiarare se in contiguità dei beni immobili assicurati o contenenti i beni mobili assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio, gli elementi presentati dall'Ente sono considerati sufficienti per l'apprezzamento dei rischi assicurati ai sensi della presente polizza.

L'eventuale mancata comunicazione di sinistri che abbiano coinvolto, in tempi precedenti la stipulazione del presente contratto, i beni e/o le fattispecie di cui ai precedenti artt. 1), 4) e 6), non sarà invocata dalla Società come motivo di impugnazione per la liquidazione dell'indennizzo o del risarcimento del sinistro fatto salvo il caso di manifesta e provata malafede.

Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli artt. 1896, 1897 e 1898 del codice civile, ed in tali casi:

- l'eventuale variazione del premio decorrerà dal momento in cui il mutamento del rischio si è verificato, e la stessa sarà formalizzata mediante emissione di apposita appendice;
- la regolazione del premio (attiva o passiva) sarà contabilizzata in via posticipata rispetto alla scadenza dell'annualità assicurativa in cui si è verificata la variazione di rischio;

- ove l'Assicurato abbia in buona fede mancato una circostanza costituente un aggravamento qualitativo del rischio, avrà uguale diritto all' indennizzo del danno nel frattempo verificatosi, fatto salvo l'obbligo di corrispondere l'eventuale premio aggiuntivo.

Art. 9 Procedure per la gestione dei sinistri

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.

a) Adempimenti a carico della Società assicuratrice.

- a.1) La Società dovrà disporre di una struttura preposta all'accertamento del sinistro denunciato ed alla sua successiva definizione, servendosi di studi peritali presenti nelle aree geografiche interessate;
- a.2) La struttura preposta di cui al punto precedente dovrà essere dotata del potere di definire a priori responsabilità e/o cause degli eventi dannosi, esprimere giudizi tecnici, effettuare le stime, designare ove occorra legali e provvedere alla liquidazione dei danni;
- a.3) La Società Assicuratrice s'impegna a provvedere al pagamento della quietanza liberatoria emessa a definizione del sinistro in favore del danneggiato, e da questi restituita e sottoscritta, entro e non oltre 15 giorni dal suo rilascio.

b) Adempimenti a carico dell'Ente.

- b.1) In caso di sinistro l'Ente dovrà darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- b.2) entro i 30 giorni successivi all'avviso di cui sopra, l'Ente dovrà inoltrare alla Società una distinta particolareggiata dei beni danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore;
- b.3) In caso di sinistro l'Ente dovrà adoperarsi immediatamente e nel modo più efficace per il recupero dei beni oggetto di sinistro e per la conservazione e la custodia dei beni rimasti, anche se danneggiati. Le spese eventualmente sostenute al predetto scopo dall'Ente sono a carico della Società, quand'anche non venisse raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese siano state sostenute inconsideratamente.
- b.4) L'Ente in caso di danno è esonerata dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Ente stesso, quietanzando, si obbliga di presentare alla Società non appena possibile, il certificato suddetto.
L'Ente si obbliga altresì a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, qualora dagli atti dell'indagine o dall'eventuale giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

c) Osservazione del bilancio tecnico

La Società assicuratrice dovrà redigere e inviare all'Ente, con cadenza trimestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- data dell'inoltro dell'avviso ai sensi del precedente punto b.1);
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato (se diverso dall'Ente);

- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica.

Art. 10 Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

In caso di sinistro l'Ente è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio a questa derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi a suo carico. Qualora si accerti che l'inadempienza è imputabile a colpa grave, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Nel caso in cui venisse accertata connivenza con eventuali terzi danneggiati o favoritismo riguardo alle loro pretese, decadono i diritti derivanti dal contratto.

Art. 11 Nomina e mandato dei periti liquidatori

La liquidazione dei danni subiti dall'Ente avverrà mediante accordo diretto tra le parti. In fase di liquidazione qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto il presente contratto, le parti hanno il diritto di adire gli organi di ordinaria giurisdizione

Art. 12 Aggiornamento delle somme assicurate

Premesso che le somme assicurate riguardano la totalità dei beni mobili e beni immobili come definiti al precedente Art. 1), e che l'Ente fornirà alla Società, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, un aggiornamento delle somme assicurate di tali beni con l'indicazione del loro valore come da precedente Art. 7), lett. a), punti a.1) ed a.2), si precisa che:

- a) la Società riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Ente, eventuali beni che siano dalla stessa acquisiti e/o alla stessa trasferiti ope legis durante il periodo di assicurazione, nel limite del 20% della somma totale per cui detti beni sono assicurati in funzione dell'ultimo aggiornamento trasmesso dall'Ente alla Società;
- b) la Società accetterà come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione predisposta dall'Ente e, fermo restando che tali valori non costituiscono "stima accettata" ai sensi dell'art. 1908 del codice civile e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del codice civile.

L'Ente si impegna a comunicare entro 120 giorni dalla scadenza delle rate annuali successive, i dati consuntivi necessari all'aggiornamento delle somme assicurate di cui al precedente art. 1).

L'ENTE

LA SOCIETA'

**CONDIZIONI DI GARANZIA
DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI DA FURTO ED ALTRI EVENTI
SEZIONE 2**

(valide esclusivamente per la sezione 2 del presente contratto)

Art. 13 Oggetto dell'Assicurazione

La Società assicura:

Partita	Descrizione e/o ubicazione
Contenuto	Mobilio ed arredamento in genere; armadi di sicurezza, corazzati, casseforti blocchi di cassette di sicurezza; macchine, apparecchiature ed attrezzature in genere, comprese quelle elettroniche; veicoli, mezzi di sollevamento, di traino di trasporto, con esclusione di quelli iscritti al PRA; impianti o installazioni in genere anche al servizio dei fabbricati; oggetti personali; cancelleria, libri, giornali, riviste, materiale didattico, archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, il tutto anche su supporti informatici; indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti, scorte, materiali di consumo, merci, animali, infiammabili e merci speciali; quant'altro, nulla escluso anche se non espressamente indicato è considerato mobile per sua natura o destinazione e il tutto sia di proprietà dell'assicurato o di terzi o del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile, sono esclusi, oltre a quanto sopra indicato, "oggetti pregiati preziosi e valori".
Denaro e valori	Denaro in qualsiasi valuta, titoli di credito in genere, valori in genere compreso quelli bollati, vaglia, biglietti e tessere per mezzi pubblici, buoni pasto, coupons, buoni benzina e buoni spesa in genere, tessere telefoniche ed autostradali a consumo. Il tutto di proprietà del Contraente e/o di terzi di cui il Contraente sia responsabile.
Enti all'aperto	Contenuto che per destinazione e/o dimensioni e/o peso può trovarsi all'aperto.
Guasti cagionati dai ladri	Ai fabbricati (vedi definizione) nonché al contenuto in genere arrecati in esecuzione o nel tentativo di commettere il reato.
Fabbricati	Intendendosi per tali i fabbricati, edificati o loro parti di proprietà e/o amministrati e/o detenuti, compresi quelli che la Contraente, di seguito denominata Ente, abbia in possesso a qualsiasi titolo, uso, comodato o locazione, compresi fissi, infissi, ed opere di fondazione od interrato, impianti, installazioni, recinzioni e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene immobile .
Portavalori	La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione di valori e denaro trasportati nell'ambito del territorio nazionale da persone non nominate ma dipendenti dell'Assicurato, fino alla concorrenza dell'80% del danno restando il rimanente 20% a carico dell'assicurato, a seguito di : <ol style="list-style-type: none"> 1. Furto avvenuto in conseguenza di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto; 2. Furto con destrezza limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori ed il denaro;

- 3. Furto avvenuto strappando di mano o di dosso alla persona i valori ed il denaro;
- 4. Rapina (sottrazione mediante violenza alla persona o minaccia)
L'assicurazione è operante a condizione che:
 - a) la persona incaricata del trasporto non abbia menomazioni fisiche e che sia di età non inferiore a 18 anni ne superiore a 65 anni;
 - b) il trasporto avvenga durante il periodo intercorrente tra le ore 5 e le 21 dei giorni lavorativi;
 - c) la persona incaricata del trasporto non sia in compagnia di altra persona addetta alla stessa mansione; in caso di comunione l'assicurazione si intende limitata alla somma assicurata per un solo portavalori.

contro i danni causati da:

- **Furto**, così come definito all'art. 624 del Codice Penale, dei beni, del denaro e dei valori presenti all'interno dei locali e/o delle aree in cui l'Ente svolge la propria attività, commesso mediante scasso o rottura di porte, finestre, pareti o soffitti, mediante apertura di serrature con chiavi false e non, grimaldelli o simili arnesi, ovvero per via diversa da quella destinata al transito ordinario con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale;
- **Furto con strappo** così come definito all'art. 624 del Codice Penale, dei beni assicurati;
- **Furto con destrezza** intendendo per tale quello commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato;
- **Rapina**, così come definita all'art. 628 del Codice Penale, anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenuti i beni, il denaro ed i valori assicurati;
- **Estorsione**, così come definita all'art. 629 del Codice Penale, fondata su violenza e/o minaccia dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.

Le parti si danno reciprocamente atto di non applicare il combinato disposto dagli artt. 1897 e 1898 del C.C.;

Art. 14 Somma assicurata

Le somme assicurate per ciascuna partita sono riportate nel successivo art. 15. Le garanzie prestate nella presente polizza operano nella forma a "**Primo Rischio Assoluto**", con rinuncia quindi della Società all'applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 15 Limiti e sottolimiti di indennizzo

La garanzia sarà assoggettata ai seguenti limiti e sottolimiti di indennizzo:

Partita	Limiti e sottolimiti di indennizzo
1. Contenuto	€ 100.000,00
2. Denaro e valori riposti in Cassaforte	€ 50.000,00
3. Guasti cagionati dai ladri	€ 25.000,00
4. Portavalori	€ 25.000,00
5. Furto con strappo	€ 4.000,00
6. Furto con destrezza	€ 4.000,00
7. Enti all'aperto	€ 25.000,00 con il massimo del 60% dell'indennizzo

Art. 16 Franchigia e/o scoperto

Ove previsto l'indennizzo sarà liquidato previa l'applicazione delle seguenti franchigie e/o scoperti:

Evento	Scoperto	franchigia
1. Furto con destrezza	10%	500,00
2. Furto con strappo	10%	500,00
3. Enti all'aperto		2.000,00
4. Furto di denaro e valori in armadi e cassetti chiusi	10%	1.000,00

Art. 17 Calcolo del premio

Il premio annuo di polizza, che sarà versato ai sensi del successivo art. 28, si intende così calcolato:

1. Somma dei premi imponibili annui per partita: ottenuti moltiplicando le somme assicurate per i tassi imponibili (come da esito della procedura di gara);
2. Imposte di legge calcolate sulla somma di cui al punto 1;
3. Somma dei valori risultanti di cui ai punti 1. e 2.

Art. 18 Condizioni particolari

A maggior precisazione e/o integrazione di quanto previsto all'art. 13 (Oggetto dell'assicurazione), si intendono compresi nella garanzia:

- a) i sinistri verificatisi in occasione di episodi di terrorismo, sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- b) i costi sostenuti dall'Ente per la ricostruzione di documenti, registri, archivi informatici, disegni e materiale meccanografico asportati o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto entro i limiti previsti nella partita 3 Guasti cagionati dai ladri;
- c) In caso di sinistro indennizzabile la Società rimborserà le spese e gli onorari del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dal successivo art. 26 con il massimo di € 20.000,00. In caso di lodo arbitrale la Società rimborserà la quota parte di spese e onorari competenti al terzo perito, sempreché l'esito del lodo sia anche solo parzialmente favorevole all'Ente;
- d) furto commesso dai dipendenti. L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente del Contraente e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
 - che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
 - che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.
- e) Enti all'aperto. Relativamente agli enti all'aperto la Società corrisponderà al Contraente, con il limite di € 25.000,00 per singolo sinistro, l'60% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 40% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri.
- f) Atti vandalici. L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, escluso denaro e valori, cagionate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.
La presente garanzia viene prestata con il limite di Euro 50.000,00 per annualità assicurativa.

- g) Furto di denaro e valori (Partita 2), il denaro ed i valori si intendono assicurati se custoditi in armadi di sicurezza, casseforti a muro e casseforti di grado A ed il furto avviene mediante scasso degli stessi.

Art. 19 Esclusioni

La garanzia non comprende i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra e operazioni militari;
- b) fenomeni prodotti dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) fenomeni tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate;
- d) verificatesi in occasione di insurrezione, tumulti popolari, scioperi sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, invasione, purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- e) verificatesi in occasione di incendi, scoppi purchè il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- f) agevolati con dolo dal Contraente, dall'Assicurato, dagli amministratori, da persone che occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti, da persone del fatto delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere, da incaricati della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono;
- g) avvenuti a partire dalle ore 24 del sessantesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di sessanta giorni consecutivi incustoditi e cioè senza che vi sia frequentazione di personale; tale esclusione decorre dalle ore 24 del ventesimo giorno per quanto riguarda denaro, preziosi e valori;
- h) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- i) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

Art. 20 Riduzione e Reintegro delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro i limiti di indennizzo di cui al precedente art. 15, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo dell'annualità assicurativa in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto della franchigia prevista in polizza senza corrispondente restituzione del premio; tali limiti di indennizzo, per l'annualità assicurativa in corso, si intendono peraltro reintegrati, nei loro valori precedenti il sinistro, obbligandosi il Contraente al versamento del corrispondente rateo di premio, al tasso convenuto stabilito in polizza, in coincidenza con il pagamento dell'indennizzo. Il reintegro delle somme è attivabile una sola volta per ciascun periodo assicurativo.

Art. 21 Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tener conto dei profitti sperati, di danni per mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

La liquidazione dei danni subiti dall'Ente avverrà mediante accordo diretto tra le parti, oppure, a richiesta di una di esse, dovrà effettuarsi mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Ente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verificasse disaccordo, e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non provvederà alla nomina del proprio perito o se i periti non si

accorderanno sul nominativo del terzo perito, tali nomine saranno demandate, per iniziativa della parte più diligente, al Presidente dell'Ordine Peritale competente per territorio.

In caso di esito del tutto sfavorevole del lodo per l'Ente, la Società rimborserà, esclusivamente il perito nominato dall'assicurato, mentre i costi del terzo perito arbitro saranno suddivisi tra le parti in ugual misura. La Società potrà liquidare e pagare dette spese interamente e detrarre la quota dovuta dall'Ente dall'indennizzo ad essa spettante.

Art. 22 Recupero dei beni sottratti

Se i beni indebitamente sottratti sono recuperati in tutto o in parte l'Ente deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia.

I beni indebitamente sottratti divengono di proprietà della Società qualora questa ne abbia risarcito integralmente il danno, a meno che l'Ente non rimborsi alla Società l'indennizzo ricevuto. Se invece la Società ha risarcito il danno solo parzialmente, l'Ente ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'indennità riscossa o rivenderle ripartendo il ricavato della vendita in misura proporzionale con la Società.

Per i beni indebitamente sottratti recuperati prima del pagamento dell'indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso di sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.

Art. 23 Buona fede

L'omissione da parte dell'Ente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Ente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art. 24 Procedure per la gestione dei sinistri

Le attività di accertamento, gestione e liquidazione dei sinistri sono disciplinate dalle seguenti disposizioni.

a) Adempimenti a carico della Società.

- a.1) La Società dovrà disporre di una struttura preposta all'accertamento del sinistro denunciato ed alla sua successiva definizione, servendosi di studi peritali presenti nelle aree geografiche interessate; nonché, più in generale, di società esterne di gradimento dell'assicurato cui affidare il mandato della gestione e della liquidazione sinistri rivenienti dalla presente polizza.
- a.2) La struttura preposta di cui al punto precedente dovrà essere dotata del potere di definire a priori responsabilità e/o cause degli eventi dannosi, esprimere giudizi tecnici, effettuare le stime, designare ove occorra legali e provvedere alla liquidazione dei danni;
- a.3) La Società Assicuratrice s'impegna a provvedere al pagamento della quietanza liberatoria emessa a definizione del sinistro in favore del danneggiato, e da questi restituita e sottoscritta, entro e non oltre 15 giorni dal suo rilascio.

b) Adempimenti a carico dell'Ente.

- b.1) In caso di sinistro l'Ente dovrà darne avviso alla Società entro 30 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;

- b.2) entro i 30 giorni successivi all'avviso di cui sopra, l'Ente dovrà inoltrare alla Società una distinta particolareggiata dei beni sottratti o danneggiati, con l'indicazione del rispettivo valore, unitamente ad una copia della denuncia presentata alle Autorità;
- b.3) l'Ente dovrà inoltre denunciare tempestivamente l'eventuale sottrazione di titoli di credito anche al portatore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la relativa procedura di ammortamento;
- b.4) In caso di sinistro, l'Ente dovrà adoperarsi immediatamente e nel modo più efficace per il recupero dei beni oggetto di sinistro e per la conservazione e la custodia dei beni rimasti, anche se danneggiati. Le spese eventualmente sostenute al predetto scopo dall'Ente sono a carico della Società, quand'anche non venisse raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese siano state sostenute inconsideratamente.
- b.5) L'Ente in caso di danno è esonerata dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Ente stessa, quietanzando, si obbliga di presentare alla Società non appena possibile, il certificato suddetto.
L'Ente si obbliga altresì a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, qualora dagli atti dell'indagine o dall'eventuale giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

c) Osservazione del bilancio tecnico.

La Società assicuratrice dovrà redigere e inviare all'Ente, con cadenza semestrale, la statistica dei sinistri denunciati in tale periodo, contenente l'aggiornamento delle pratiche non ancora definite, riportante le seguenti informazioni minime:

- numero assegnato alla pratica;
- data e luogo dell'accadimento;
- cognome, nome o ragione sociale del danneggiato (se diverso dall'Ente);
- ammontare del danno richiesto;
- importo liquidato e/o riservato e/o stimato;
- stato della pratica.

Art. 25 Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri

In caso di sinistro l'Ente è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio a questa derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi a suo carico. Nel caso in cui venisse accertata connivenza con eventuali terzi danneggiati o favoritismo riguardo alle loro pretese, decadono i diritti derivanti dal contratto.

Art. 26 Nomina e mandato dei periti liquidatori

La liquidazione dei danni subiti dall'Ente avverrà mediante accordo diretto tra le parti, oppure, a richiesta di una di esse, dovrà effettuarsi mediante periti nominati uno dalla Società e uno dall'Ente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verificasse disaccordo, e le decisioni saranno prese a maggioranza. Se una delle parti non provvederà alla nomina del proprio perito o se i periti non si accorderanno sul nominativo del terzo perito, tali nomine saranno demandate, per iniziativa della parte più diligente, al Presidente dell'Ordine Peritale competente per territorio.

Ciascuna delle parti sosterrà i costi del proprio perito, mentre i costi del terzo perito saranno suddivisi tra esse in parti uguali. La Società potrà liquidare e pagare dette spese interamente e detrarre la quota dovuta dall'Ente dall'indennizzo ad essa spettante.

L'ENTE

LA SOCIETA'

**CONDIZIONI GENERALI
E NORME COMUNI ALLE SEZIONI 1 E 2
SEZIONE 3**

Art. 27 Durata del contratto

Il presente contratto ha durata dalle ore 24:00 del 30.06.2011, alle ore 24:00 del 31.12.2012 e non sarà soggetto ad alcun rinnovo tacito od automatico fatto salvo quanto sotto previsto. E' comunque facoltà di ciascuna delle parti, rescindere il contratto in occasione della prima scadenza anniversaria intermedia, mediante raccomandata A.R. inviata all'altra parte almeno 120 giorni prima della data di scadenza interessata. Inoltre la Società si impegna, su richiesta del Contraente a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di mesi sei oltre la cessazione della polizza a fronte di un pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo dovrà essere corrisposto entro 100 giorni dalla data di decorrenza della polizza. All'Ente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate alla data di scadenza.

Art. 28 Pagamento del premio e termini di rispetto

L'Ente pagherà alla Società, per il tramite del broker di cui al successivo art. 37, a ogni scadenza e per tutta la durata del contratto, il premio comprensivo di eventuali accessori e di imposte di assicurazione.

La prima rata di premio sarà versata entro 60 (sessanta) giorni dal perfezionamento del presente contratto. Trascorso tale termine l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite.

Ai sensi di quanto sopra si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine alla Tesoreria dell'Ente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società con le modalità previste al successivo art. 29.

Il pagamento dei premi effettuati per il tramite del broker, hanno effetto liberatorio per l'Ente Contraente.

Il pagamento delle somme (premi e franchigie) effettuato dall'Ente al Broker ed alla Società, oltretutto l'impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito con la Legge n.136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 29 Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni tra la Società assicuratrice e l'Ente dovranno tenersi a mezzo fax e/o Posta Elettronica Certificata (PEC). E' tuttavia consentito, specie per informazioni di particolare urgenza, l'uso della posta ordinaria e quindi delle raccomandate a/r.

Le comunicazioni dovranno avvenire per il tramite del broker di cui al successivo art. 37.

Art. 30 Titolarità dei diritti

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 31 Facoltà di recesso

Avvenuto il sinistro, fino al trentesimo giorno della data del pagamento o del rifiuto di erogare l'indennizzo ambo le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi mediante lettera raccomandata A.R. In tale evenienza le garanzie prestate con il presente contratto resteranno dunque operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso. Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

Art. 32 Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del codice civile salvo i casi di dolo.

Art. 33 Imposte

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico dell'Ente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 34 Riferimento al codice civile – Foro competente

Per tutto quanto non risulti espressamente pattuito nelle Condizioni di Assicurazione vale unicamente ciò che in materia dispone il Codice Civile. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente.

Art. 35 Coassicurazione e Delega

In funzione degli esiti della relativa procedura concorsuale l'assicurazione è eventualmente ripartita in quote di partecipazione fra le Società appresso elencate, successivamente indicate come Coassicuratrici:

Società	Ruolo	Quota di partecipazione
1.	Coassicuratrice Delegataria	
2.	Coassicuratrice	
2+n.	Coassicuratrice	

In tal caso:

- a) Tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno effettuate tra le parti contraenti, anche per il tramite del broker di cui al successivo art. 37, per mezzo della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Qualsiasi comunicazione s'intende inoltrata e ricevuta dalla Delegataria prescelta in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.
- b) La Coassicuratrice Delegataria è tenuta al pagamento dell'intero indennizzo nei confronti dell'assicurato, salva la rivalsa nei confronti degli altri coassicuratori per la rispettiva quota di partecipazione.
- c) Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna Coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo.
- d) La Coassicuratrice Delegataria è incaricata dalle altre Coassicuratrici per l'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Ente in dipendenza del contratto, contro rilascio dei relativi atti di quietanza.

e) La Coassicuratrice Delegataria può sostituire quietanze eventualmente mancanti delle Coassicuratrici con altre proprie rilasciate in loro nome.

Art. 36 Buona fede

L'omissione da parte dell'Ente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Ente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art. 37 (Gestione del contratto)

L'Ente Contraente dichiara di aver conferito incarico di brokeraggio all'Assidea & Delta srl, Piazza Vittorio Emanuele, nr. 23 86100 Campobasso (Telefono 0874 484580, Telefax 0874 484114) email: info.campobasso@assideadelta.it

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente alla Società l'esito dell'aggiudicazione definitiva della prossima procedura di gara per il servizio di brokeraggio, pertanto, da quella si intenderà valida la clausola di passaggio.

Ad ogni effetto di legge, le parti riconoscono al Broker all'uopo designato, iscritto alla sezione B del Registro degli Intermediari assicurativi, il ruolo di cui al D.lgs. 209/2005 relativamente alla collaborazione e l'assistenza della presente polizza, per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzione.

L'Ente Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per tramite del suddetto Broker.

L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale del 12% (dodici per cento).

L'ENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti dell' art. 1341 del codice civile la Società e l'Ente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 28 Pagamento del premio e termini di rispetto
- Artt. 9 e 24 Procedure per la gestione dei sinistri
- Art. 12 Aggiornamento delle somme assicurate
- Art. 31 Facoltà di recesso
- Art. 35 Coassicurazione e Delega
- Art. 37 Gestione del Contratto

L'ENTE

LA SOCIETA'